# La Delibera 40/2014 dell'AEEGSI e le Linee Guida n. 11 del CIG

Nota: questa presentazione vuole soltanto introdurre all'utilizzo delle Linee Guida CIG, non le sostituisce neppure parzialmente e non va utilizzata a tale fine; per la corretta applicazione delle Linee Guida fare riferimento a CIG

Giovanni Raimondini

Milano, 12 marzo 2015

#### La nuova delibera 40/14

La delibera 40/14 dell'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico) ha sostituito la delibera 40/04; molte le novità per le imprese di distribuzione e vendita del gas, per gli installatori e per i clienti finali.

Contestualmente alla nuova delibera e al suo nuovo "Allegato I-40" il CIG (Comitato Italiano Gas) ha rivisto le Linee Guida n. 11 per gli accertatori.

## L'allegato I-40

Senza stravolgere l'impostazione del modello di dichiarazione di conformità del DM 37/2008 e s.m.i., l'allegato I-40 tiene conto del fatto che spesso l'installatore chiamato a mettere in servizio un impianto, quindi a compilare e firmare l'allegato I-40, non ha eseguito tutte le parti dell'impianto (al limite, la messa in servizio dell'impianto avviene solo collegando gli apparecchi già posati) e non sempre ha la/e dichiarazione/i parziale/i rilasciata/e da chi lo ha preceduto.

# L'allegato I-40 (2)

Per prima cosa l'installatore specifica se ha realizzato completamente l'impianto oppure se è intervenuto a valle di altri installatori; in quest'ultimo caso specifica se sono presenti, tutte o in parte, le dichiarazioni di conformità relative alle parti di impianto presenti al momento del suo intervento. Se è lui ad aver realizzato l'impianto allegherà, come in passato, progetto o schema, relazione con tipologie materiali usati, certificato o visura CCIAA, eventuale attestazione prevista in caso di impiego materiali non normati. Il tutto sarà sottoposto all'accertamento.

# L'allegato I-40 (3)

Se parte dell'impianto è stato fatto da altri allegherà, oltre a progetto o schema, relazione con tipologie materiali usati, certificato o visura CCIAA, eventuale attestazione prevista in caso di impiego materiali non normati relativi al proprio intervento, anche le dichiarazioni di conformità, complete di allegati tecnici, relative alle parti di impianto già presenti al momento del suo intervento. Se in parte o tutte non fossero reperibili o complete, dovrà compilare e allegare un rapporto tecnico di compatibilità predisposto dal CIG, inserito nelle Linee Guida n. 11.

# L'allegato I-40 (4)

Infine, se l'impianto è soggetto al DM 12 aprile 1996 e s.m.i., ma non è più richiesto il visto di approvazione dei Vigili del Fuoco sul progetto (quindi per portate termiche da 116 a 350 kW), l'installatore dovrà allegare una dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione incendi; anche in questo caso il CIG ha predisposto il modello da utilizzare, allegato alla nuova edizione delle Linee Guida n. 11.

### Il supporto del CIG

Un fondamentale contributo all'applicazione della delibera 40/04 è stato fornito dal CIG con la redazione delle Linee Guida n. 1 (compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità, in due diverse edizioni), e n. 11 (accertamento documentale degli stessi allegati). Importante anche il ruolo di arbitro che il CIG ha coperto nei numerosi casi di contenziosi di natura tecnica all'operato degli accertatori.

## Il supporto del CIG (2)

Con la delibera 40/14 il supporto del CIG si rinnova: oltre all'aggiornamento delle Linee Guida n. 11, il CIG ha elaborato *ex novo* due importanti documenti:

- il rapporto tecnico di compatibilità (RTC) per impianti da attivare/riattivare, privi del tutto o in parte di dichiarazioni di conformità precedenti;
- •la dichiarazione del progettista (DP) relativa al rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi.

La delibera 40/14 prevede che le Linee Guida n. 11, con RTC e DP, siano disponibili – anche con link al sito del CIG – sul sito del distributore.

## Il supporto del CIG (3)

Il CIG ha recentemente (25.02.2015) aggiornato anche le Linee Guida n. 12 "Attivazione e riattivazione dell'impianto del cliente finale", che riportano le procedure che le aziende distributrici devono attuare tanto nei casi di attivazione e riattivazione ricadenti nell'ambito di applicazione della delibera n. 40/14 che negli altri casi; per questi ultimi è previsto che l'installatore compili un'apposita documentazione allegata alle Linee Guida (modelli A/12 e B/12).

## La verifica di compatibilità

Quando l'installatore che opera su un impianto esistente o già eseguito in parte, rilasciando la dichiarazione di conformità automaticamente dichiara che il proprio lavoro è compatibile, ai fini della sicurezza, con quanto già esistente. Non diventa responsabile degli eventuali errori altrui, ma di non averli individuati e di aver lasciato o rimesso in servizio un impianto pericoloso. L'assenza o carenza delle dichiarazioni di conformità precedenti non lo esime dalla verifica di compatibilità, anzi...!

## La verifica di compatibilità (2)

Per gli impianti in servizio l'installatore può effettuare la verifica di compatibilità avvalendosi della norma UNI 10738, che individua i criteri essenziali di sicurezza; la norma non è però applicabile, nella forma e nella sostanza, a un impianto a cui si deve attivare o riattivare la fornitura di gas; prendendo spunto dal rapporto tecnico di verifica della UNI 10738 e dalla nuova UNI 11528 il CIG ha predisposto per gli impianti soggetti ad accertamento documentale un rapporto di verifica di compatibilità ad hoc (RTC).

La nuova edizione delle Linee Guida, scaricabile gratuitamente dal sito del CIG www.cig.it, contiene:

- I criteri standard per l'effettuazione degli accertamenti documentali relativi a:
  - impianti di utenza nuovi (revisione della precedente edizione delle Linee Guida);
  - impianti di utenza modificati/trasformati (novità).
- Il modello di "Dichiarazione del progettista" dell'impianto (DP);
- Il modello di "Rapporto tecnico di compatibilità" (RTC).

L'accertamento documentale è relativo al solo aspetto "sicurezza gas": corretta applicazione delle norme UNI (fatto salvo quanto previsto dal DM n. 37/2008); la rispondenza ad altre disposizioni di legge applicabili all'impianto (risparmio energetico, tutela ambiente, prevenzione incendi (\*), sicurezza lato acqua, disposizioni regionali e locali) non è oggetto dell'accertamento.

L'accertamento non entra nel merito delle scelte del progettista, salvo quanto previsto dalle norme (es. dimensionamento linea gas).

(\*) ad eccezione di quanto disposto dal DM 12.04.96 e dalla circolare Min. Int. 6181 in data 08.05.2014 sull'impianto gas

Entrambe le Linee Guida CIG, n. 1 e n. 11, coprono il campo di applicazione della delibera n. 40/14: impianti per uso domestico e similare e impianti extradomestici per uso civile (centrali termiche per riscaldamento e/o produzione acqua calda, impianti di cottura per ospitalità professionale).

L'impiego delle Linee Guida n. 1 da parte dell'installatore non è obbligatorio ma vivamente consigliato, perché evita difficoltà interpretative da parte dell'accertatore (e quindi ritardi nell'accertamento o addirittura esiti negativi)

Prima dell'accertamento vero e proprio c'è la fase di verifica di completezza e congruità della documentazione presentata: gli allegati H/40 e I/40 devono essere compilati in tutte le loro parti e firmati, e tutti gli allegati obbligatori previsti devono essere presenti, unitamente – se necessario – alla DP e all'RTC.

La visura camerale o certificato di abilitazione deve essere stata rilasciata non più tardi di un anno dalla data sull'allegato I/40, altrimenti è necessaria l'autocertificazione.

L'accertamento si fa sui soli allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità – DP, RTC e visura o certificato vengono semplicemente recepiti dopo aver verificato che sono relativi all'impianto e alla ditta di cui si tratta e contengono tutte le informazioni necessarie.

L'accertamento sui singoli punti degli allegati tecnici obbligatori prevede tre possibilità: "a norma", "fuori norma", "non verificabile" (informazione assente o incompleta). Negli ultimi due casi l'esito dell'accertamento è negativo.

L'impianto deve prevedere almeno un apparecchio (previsto, posato, allacciato) e quindi le informazioni relative ad esso, alla sua alimentazione, al locale di installazione, ad aerazione e (se occorre) ventilazione, all'allontanamento dei prodotti della combustione.

Sia per impianti nuovi che modificati o trasformati è sempre necessario effettuare la prova di tenuta (con esito positivo).

Se esiste un progetto del professionista va allegato, le informazioni in esso contenute non vanno ripetute dall'installatore, salvo varianti in corso d'opera.

Obbligo di progetto del professionista (DM n. 37/2008) nei seguenti casi:

- Impianti con portata termica totale > 50 kW
- Canne fumarie collettive ramificate
- Camino/canna fumaria asservito/a ad apparecchi di portata termica complessiva > 50 kW
- Materiali e/o componenti non normati, il cui uso è legalmente consentito in uno stato dello Spazio Economico Europeo (vedi istruzioni su modello ministeriale dichiarazione di conformità)

In presenza di progetto del professionista l'accertatore controlla che quanto dichiarato dall'installatore sia conforme al progetto, che tutte le informazioni richieste siano desumibili dal progetto e dagli allegati tecnici obbligatori, che nel progetto non vi siano non conformità alle norme (es. apparecchio di tipo B in bagno o camera da letto, apparecchio di qualsiasi tipo in un box auto).

Il parere di conformità dei Vigili del Fuoco è richiesto solo per impianti di portata termica > 350 kW.

La prima e fondamentale informazione è la portata termica complessiva dell'impianto, che deve essere riportata e deve corrispondere alla somma delle singole portate termiche degli apparecchi presenti e previsti, e delle eventuali diramazioni dell'impianto per futuri ampliamenti (chiusura con tappo filettato). In caso di discordanza tra il primo dato e la somma dei singoli addendi si assume il valore maggiore tra i due.

Le Linee Guida n. 11 contengono inoltre l'elenco dei principali controlli che devono essere eseguiti da parte dell'accertatore, sia in fase di verifica della completezza e congruenza della documentazione che di accertamento vero e proprio, con i relativi risultati che consentono di fornire l'esito positivo.

Nelle Linee Guida sono infine riportati alcuni esempi di allegati obbligatori compilati correttamente e completamente che garantiscono di ottenere un sicuro esito positivo dell'accertamento.

Il Rapporto Tecnico di Compatibilità è costituito da tre sezioni: una da compilare con i dati identificativi dell'installatore, del cliente finale e dell'impianto; una con una breve descrizione degli apparecchi presenti, una in cui l'installatore spunta le caselle corrispondenti all'esito positivo dei controlli effettuati (con uno spazio per eventuali note, ad esempio per spiegare la mancata effettuazione di controlli, non applicabili all'impianto in questione).

L'installatore appone data, timbro e firma, assumendosi la responsabilità di quanto dichiara.

La Dichiarazione del Progettista DP di fatto non costituisce valore aggiunto alla documentazione; il suo scopo principale è quello di rassicurare l'accertatore (quindi l'azienda distributrice) che l'impianto è stato progettato nel rispetto globale delle prescrizioni di prevenzione incendi, anche se la pertinente documentazione non gli è stata fornita; è previsto che la DP venga comunque redatta e firmata da un progettista qualificato nel caso in cui l'impianto sia privo del progetto prevenzione incendi redatto dal progettista originale.

L'installatore ha a disposizione le Linee Guida n. 1 (edizione marzo 2010) per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati; le Linee Guida n. 11 sono rivolte all'accertatore; l'installatore può consultarle per controllare che l'accertamento sia stato svolto correttamente.

Le Linee Guida n. 1 sono disponibili solo su carta e a pagamento (volumetto azzurro UNI), ma il CIG ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il "compattatore", che permette all'installatore di stampare le sole pagine di allegati obbligatori relative al lavoro eseguito.

#### Problemi con l'accertatore?

Se l'accertamento ha esito negativo e l'installatore ritiene che non siano state applicate le Linee Guida n. 11, o contesta il giudizio dell'accertatore in merito all'applicazione di una norma tecnica o alla compilazione degli allegati tecnici obbligatori, può richiedere al CIG quale sia la corretta applicazione della norma o delle Linee Guida.

L'accertatore, nel fornire un esito negativo, deve specificare al cliente finale, per iscritto, il punto delle Linee Guida o della norma che a suo giudizio non è stato rispettato.

#### Problemi con l'accertatore?

Se la contestazione è relativa ad altri aspetti, non tecnici, il cliente finale può rivolgersi allo Sportello per il consumatore dell'AEEGSI, che ha lo scopo di dare informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali mettendo a disposizione un canale di comunicazione diretto, in grado di assicurare una tempestiva risposta a reclami e richieste di informazioni.

Lo Sportello opera attraverso un *call centre* che risponde al numero verde 800.166.654, e con una task force specializzata nella gestione e risposta ai reclami.